

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la domanda di grazia presentata dal signor Valerio Bottani,
Cureglia

(del 14 maggio 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Formuliamo le nostre osservazioni alla domanda di grazia 16 marzo 1971 presentata dal signor *Valerio Bottani*, 1934, Cureglia.

L'istante, con sentenza 9 aprile 1969 del Procuratore pubblico sostituto sottocenerino, è stato condannato a 12 giorni di detenzione, ridotti a 8 giorni, per circolazione in stato di ebbrezza e infrazione grave alle norme della circolazione.

Causa opposizione al decreto di accusa, ritirata poi il 15 gennaio 1970, l'esecuzione della pena da parte del Dipartimento giustizia è stata ordinata solo il 9 febbraio 1970. Per motivi familiari e di lavoro è poi stata rinviata per ben tre volte sino al 18 marzo 1971.

Nella istanza di grazia il Bottani mette in particolare rilievo le sue condizioni familiari e di lavoro e precisamente:

- la grave malattia della moglie che dura da oltre 7 anni, comprovata da certificati medici e che, oltre ad essere inguaribile, la obbliga a lunghe degenze in cliniche specializzate;
- due bambini di 10 e 8 anni che sono completamente affidati alle cure di sua madre di 75 anni, pure in precarie condizioni di salute;
- un incidente grave occorsogli nel novembre 1969 che ancora oggi gli lascia una mano parzialmente inabile;
- la direzione di una piccola tipografia, installata con gravi sacrifici, che lo assorbe completamente per poter far fronte ai numerosi oneri finanziari e agli impegni di lavoro assunti (stampa di settimanali e altre riviste).

L'on. Procuratore pubblico sostituto sottocenerino, al quale la domanda di grazia è stata sottoposta per esame, con lettera 30 aprile 1971 preavvisa favorevolmente la concessione della grazia, per motivi umanitari e per non « aggravare in modo sproporzionato » la situazione familiare del Bottani. Osserva pure che, al momento dell'emanazione del decreto di accusa, se fosse stato informato della reale situazione familiare del Bottani, ne avrebbe tenuto conto nell'ambito dell'applicazione dell'art. 63 CPS.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). La grazia non costituisce come è noto un giudizio di merito di grado superiore, che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia è una misura di carattere straordinario che può essere ammessa soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione costituirebbe una patente ingiustizia.

I fatti esposti dal Bottani corrispondono al vero e sono comprovati in particolare da certificati medici per quel che concerne le condizioni di salute della moglie e da un rapporto 14 maggio 1970 del Mo. Morellini, educatore presso il Penitenziario cantonale e segretario del Patronato penale.

L'istanza di grazia è pertanto trasmessa a questo Gran Consiglio per la decisione di sua competenza, con preavviso favorevole all'accoglimento.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli